

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2008/C 268/04)

Numero dell'aiuto: XA 241/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per il risanamento degli allevamenti da epizoozie e altre malattie

Base giuridica:

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 3 «Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico» e successive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera a), comma 2 e comma 4 bis] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 3 300 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- 1) 100 % dei costi per la prevenzione e l'eradicazione di epizoozie e altre malattie, per controlli sanitari, test e altre indagini, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicine e per l'abbattimento e la distruzione degli animali nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale;
- 2) 100 % a compensazione delle perdite subite per la prevenzione e l'eradicazione delle epizoozie e altre malattie, nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi successivi a tale scadenza

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli incentivi per il risanamento degli allevamenti da epizoozie e altre malattie, purché reso obbligatorio dalla vigente normativa ovvero inserito in uno specifico programma comunitario, statale o regionale, si intendono perseguire gli obiettivi di miglioramento dello stato sanitario del bestiame di interesse zootecnico e di conseguenza la salubrità dei prodotti ottenuti, a tutela della salute dei consumatori.

Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori dei costi di cui al punto 1 sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Con riferimento agli aiuti destinati a compensare gli agricoltori delle perdite per la prevenzione e l'eradicazione delle epizoozie e altre malattie la compensazione è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato degli animali abbattuti dalle epizoozie e altre malattie o degli animali abbattuti per disposizione delle autorità nell'ambito di un programma pubblico obbligatorio di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento.

Tali aiuti si limiteranno alle perdite causate da epizoozie e altre malattie i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle autorità pubbliche.

Dall'importo massimo dei costi o delle perdite ammessi a beneficiare degli aiuti verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi, nonché i costi non sostenuti a causa delle epizoozie e altre malattie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

I pagamenti saranno erogati in relazione alle epizoozie e altre malattie per le quali esistono disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nazionali o comunitarie e verranno erogati nell'ambito di un programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle epizoozie e altre malattie in questione. Quest'ultime saranno chiaramente indicate nel programma che conterrà una descrizione delle misure previste.

Gli aiuti non si riferiranno a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non si riferiranno a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Gli aiuti saranno concessi per le epizootie e le altre malattie indicate nell'elenco messo a punto dall'Ufficio internazionale delle epizootie o figuranti nell'allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio.

I regimi di aiuto verranno introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite e gli aiuti verranno versati entro quattro anni dal verificarsi delle stesse.

Sono ammissibili i costi per controlli sanitari, test e indagini diverse, costi per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicinali, costi per l'abbattimento degli animali, costi per la compensazione di perdite di reddito derivanti dagli obblighi imposti dai piani.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento a tale articolo, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in esso previste e sopraccitate, è stato fatto nella legge n. 3/2002 all'articolo 2, comma 4 bis

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1349

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 242/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per azioni promozionali indirette dei prodotti zootecnici

Base giuridica:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e successive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 4 comma 1 lettera b) e comma 1ter, l'articolo 5 comma 2 e l'art. 6 comma 3] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 100 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

— 100 % della spesa ammessa per:

- 1) divulgazione di cognizioni scientifiche;
- 2) organizzazione e partecipazione a convegni, mostre, fiere, mercati ed esposizioni;
- 3) effettuazione di ricerche di mercato e di sondaggi di opinione, purché i risultati relativi siano resi disponibili ed accessibili a tutti gli operatori, e sempre che dalle metodologie utilizzate non risultino favorite talune imprese e talune produzioni,

— 70 % della spesa ammessa per i controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione, da intendersi come costi fissi occasionati dalla partecipazione a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano, nel limite di 3 000 EUR annui, per un periodo massimo di cinque anni

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi successivi a tale scadenza

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli aiuti per le azioni promozionali indirette si intendono incentivare le sopraelencate attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

In particolare gli incentivi previsti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati, non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e sono accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. L'organizzazione delle azioni promozionali indirette da parte di associazioni di produttori non implica che l'appartenenza a tali organizzazioni costituisca una condizione per avere accesso al servizio e i contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione sono limitati ai costi del servizio prestato. Gli aiuti non saranno concessi in relazione alle spese per investimenti.

Inoltre, per quanto concerne i controlli di qualità non obbligatori dei prodotti e dei processi di produzione, gli incentivi non saranno concessi a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso e dei controlli di routine sulla qualità del latte o nei casi in cui la normativa comunitaria preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. Gli aiuti potranno essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi e potranno tuttavia comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 15, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere d) e e), paragrafi 3 e 4, articolo 14, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a) e f), paragrafi 3, 4, 5 e 6, e articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento agli articoli 14 e 15, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in essi previste e sopraccitate, è stato fatto nella legge n. 21/2001 all'articolo 4, comma 1 *ter*

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 243/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, organizzazione e gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici

Base giuridica:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e succes-

sive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera b) e comma 1 *bis*, l'articolo 3 e l'articolo 6 comma 1 lettera b)] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 160 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 70 % della spesa ritenuta ammissibile

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2013 e nei 6 mesi successivi a tale scadenza

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli incentivi per i test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, l'organizzazione e la gestione riproduttiva degli animali iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici, si intendono rimborsare all'associazione allevatori le spese sostenute per l'esecuzione dei controlli sugli animali iscritti ai Libri genealogici delle razze bovine autoctone, nonché per la gestione del piano relativo alla gestione riproduttiva degli animali.

Gli aiuti previsti non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori.

Sono ammissibili i costi relativi ai test di determinazione della qualità genetica dei riproduttori o della resa del bestiame, effettuati da o per conto terzi, eccettuati i controlli effettuati dal proprietario del bestiame.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 16, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, e articolo 15, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento a tali articoli, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in essi previste, è stato fatto nella legge n. 21/2001 all'articolo 2, comma 1 *bis*

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 244/08

Stato membro: Italia

Regione: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Titolo del regime di aiuto:

Incentivi per l'introduzione a livello di azienda di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale

Base giuridica:

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 «Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti» e successive modificazioni e integrazioni [in particolare, l'articolo 2 comma 1 lettera f) e comma 1 bis, l'articolo 3 e l'articolo 6 comma 1 lettera c)] e deliberazione della Giunta regionale del 13 giugno 2008, n. 1814 «Precisazioni in merito alla concessione degli incentivi previsti per il settore della zootecnia dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21 e 22 aprile 2002, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni»

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: 120 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto: 40 % della spesa ritenuta ammissibile

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

Durata del regime: A norma del regime in questione gli aiuti possono essere concessi sino al 31 dicembre 2011

Obiettivo dell'aiuto: Attraverso gli incentivi per l'introduzione a livello di azienda di metodi e tecniche innovative in materia di riproduzione animale, eccettuati i costi relativi all'introduzione o all'effettuazione dell'inseminazione artificiale, si intendono perseguire i seguenti obiettivi: individuazione del gene di tenerezza della carne, verifica quali/quantitativa del materiale seminale, programmazione degli accoppiamenti relativi al raggiungimento degli obiettivi dei programmi selettivi, controllo e monitoraggio della consanguineità. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori e saranno ammessi solo fino al 31 dicembre 2011.

Sono ammissibili i costi relativi agli accoppiamenti programmati e ai programmi di monitoraggio del materiale seminale, nonché quelli attinenti al controllo della consanguineità.

Riferimento alla normativa comunitaria: articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

Si precisa che un puntuale riferimento a tale articolo, e quindi implicitamente a tutte le condizioni in esso previste, è stato fatto nella legge n. 21/2001 all'articolo 2, comma 1 bis

Settore o settori interessati: Specie previste dalla legge regionale n. 17, del 26 marzo 1993, istitutiva dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento (bovina, ovina, caprina, suina ed equina) e le altre specie di interesse zootecnico

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Assessorato Agricoltura e Risorse naturali — Dipartimento Agricoltura — Direzione investimenti aziendali e sviluppo zootecnico
Loc. Grande Charrière, 66
I-11020 Saint-Christophe (Aosta)

Sito web:

http://www.regione.vda.it/gestione/sezioni_web/allegato.asp?pk_allegato=1348

Emanuele DUPONT
Il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura

Numero dell'aiuto: XA 249/08

Stato membro: Italia

Regione: Sardegna

Titolo del regime di aiuto:

Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola).

Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008. Spesa Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale 300 000 EUR Spesa Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 440 000 EUR

Base giuridica:

L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23.

Deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008 recante «Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008 (L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23) Spesa Assessorato Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale 300 000 EUR. Spesa Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 440 000 EUR».

Deliberazione della Giunta regionale n. 34/19 del 19 giugno 2008

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 13/26 del 4 marzo 2008 — recante «Aiuti a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina nel periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2008 (L.R. 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23). Direttive di attuazione».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime: La dotazione finanziaria prevista per l'aiuto, riferito alle perdite degli anni 2007 e 2008 è complessivamente di 740 000 EUR

Intensità massima dell'aiuto:

- 1) aiuto per i capi bovini abbattuti:
 - 100 % dell'importo derivante dal calcolo effettuato secondo il procedimento specificato nel punto 2 delle direttive di attuazione di cui all'allegato A della D.G.R. n. 34/19, del 19 giugno 2008;
- 2) aiuto per le perdite di reddito:
 - 100 % della perdita di reddito calcolata secondo il procedimento specificato nel punto 2 delle direttive di attuazione di cui all'allegato B della D.G.R. n. 34/19, del 19 giugno 2008

Data di applicazione: Entrambi gli aiuti si applicano per i danni subiti dalle aziende a partire dal 1° gennaio 2007

Durata del regime: Fino al 31 dicembre 2008

Obiettivo dell'aiuto: *L'aiuto per i capi abbattuti* è applicato ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera a) i), del regolamento ed è finalizzato a riconoscere ai titolari di allevamenti bovini del territorio regionale che hanno subito abbattimenti coatti di animali affetti da tubercolosi, nel biennio 2007-2008, un indennizzo aggiuntivo volto a colmare la differenza tra le tariffe fissate dal D.M. del 10 ottobre 2006 e il valore dell'animale così come rilevato dai bollettini quindicinali dell'ISMEA, al netto di quanto ricavato dall'eventuale vendita delle carni.

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati.

L'aiuto per la perdita di reddito è applicato ai sensi dell'articolo 10, punto 2, lettera a) ii), del regolamento ed è finalizzato a compensare i titolari di allevamenti bovini sedi di focolai di tubercolosi bovina ubicati nel territorio regionale, per le perdite derivanti dall'applicazione delle seguenti misure restrittive prescritte dall'autorità sanitaria pubblica nell'ambito del piano di eradicazione della tubercolosi bovina, nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2008:

- divieto di monta (ne consegue diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito),
- divieto di ripopolamento (ne consegue difficoltà a reintegrare la mandria a seguito degli abbattimenti coatti, quindi

diminuzione nascite di vitelli = ridotta produzione di carne = perdita di reddito).

Dall'importo dell'aiuto saranno dedotti gli importi eventualmente percepiti dagli allevatori nell'ambito di regimi assicurativi volontari o agevolati

Settore interessato: Produzione animale: bovini

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato igiene e sanità e dell'Assistenza sociale
Via Roma 223
I-09123 Cagliari (concede l'aiuto per i capi abbattuti)
Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Via Pessagno 4
I-09125 Cagliari (concede l'aiuto per la perdita di reddito)

Sito web:

Per la deliberazione n. 13/26, del 4 marzo 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104215.pdf

per l'allegato A:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104235.pdf

per l'allegato B:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080306104251.pdf

Per la deliberazione n. 34/19, del 19 giugno 2008:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080619175155.pdf

per l'allegato A:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624122917.pdf

per l'allegato B:

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20080624123014.pdf

Stefania MANCA

Direttore ad interim

Servizio sostegno delle imprese agricole e sviluppo delle competenze